

DELIBERA N. 3

XXX ROMEO XXX/ TIM XXX (KENA MOBILE) (GU14/85115/2019)

Corecom Calabria

IL COMITATO nella riunione del 10/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

VISTA l'istanza di XXX ROMEO XXX XXX del 18/02/2019 acquisita con protocollo n. 0068276 del 18/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante rappresenta di aver sottoscritto il 29 dicembre 2017 un contratto per l'attivazione di nuova linea fibra, utile alla propria attività commerciale. Poiché dopo alcuni mesi la richiesta di attivazione del servizio non è stata evasa, l'istante ha effettuato un reclamo telefonico, in seguito a cui è stato messo a conoscenza di una morosità a suo carico, relativamente all'utenza n. 096513004XXX di circa 1.010,00 euro. In tale occasione ha appreso dunque dell'esistenza di un contratto di abbonamento relativo ad una linea Adsl con una numerazione separata da quella relativa alla linea voce di cui era da tempo titolare, che non ha mai sottoscritto e di cui non ha mai ricevuto alcuna fattura. Perciò l'utente il 5 febbraio 2018, ha formulato istanza di accesso agli atti presso la società resistente al fine di richiedere : copia delle fatture emesse relativamente alla linea dati non richiesta; copia dell'ordine di consegna del Tim Wireless; copia tabulati connessione dati della suddetta linea, richiesta cui non è stato dato alcun riscontro. Successivamente il 14 settembre 2018, senza alcun preavviso, l'operatore ha cessato il servizio adsl in quanto quest'ultimo era collegato alla numerazione mai richiesta, così come chiarito dal servizio assistenza contattato dall'istante per avere delucidazioni in merito alla disattivazione dell'utenza dati. L'istante, quindi, pur non avendo ricevuto chiarimenti esaustivi sulle fatture non pagate e mai recapitate, ha eseguito il 17 settembre 2018 il pagamento delle somme richieste senza conoscere neppure il dettaglio dei costi, in quanto il servizio internet è essenziale per la propria attività. Ma ciò nonostante, trascorsi 5 giorni dal distacco della linea e dopo il saldo della morosità, non ha ottenuto il riallaccio della linea. Sicché l'istante ha presentato a questo Ufficio istanza al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza per l'immediato ripristino dell'utenza telefonica. Ma l'operatore non ha ottemperato al provvedimento emanato il 29 settembre 2018, in base a cui avrebbe dovuto riattivare la linea dati entro il 10 ottobre 2018. Invero la società resistente ha contattato l'utente per l'attivazione della linea ADSL solo il 23 novembre 2018, quindi a distanza di oltre 2 mesi dal provvedimento temporaneo emesso dall'Ufficio. L'istante infine ha evidenziato i notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla propria attività a causa del lungo periodo di disservizio provocato da Tim.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, l'istante ha presentato le seguenti richieste:

- 1) indennizzo per cessazione del servizio adsl dal 14.09.2018 al 23.11.2018 pari ad euro 980,00 (7,50 x 70gg) x2 perchè business;
- 2) indennizzo per mancata attivazione di linea fibra dal 27.12.2017 al 31.01.19 pari ad euro 5.600 (7,50 x 400 gg) x2 perchè business;
- 3) restituzione di euro 1300,00;
- 4) indennizzo per pratica commerciale scorretta di € 2.000;
- 5) indennizzo per mancata risposta ai reclami euro 300,00;
- 6) spese di procedura euro 200,00 per un importo Totale di € 10.380,00, facendo salva l'ulteriore richiesta del risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore evidenzia che l'utenza in oggetto, da verifiche effettuate negli applicativi in uso alla società resistente, è stata attivata il 14 aprile 2016, come da contratto sottoscritto dall'istante e a partire da questa data sono state emesse le fatture relative al servizio fornito, come verificabile dai conti allegati, mai saldati dall'istante. La resistente rappresenta che a causa della presenza di tale morosità ha proceduto ad azioni gestionali di sospensione, cessazione e riattivazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 20 delle C.G.A., nonché dall'art. 5 del Regolamento di cui all'All. A) alla Delibera 173/07/CONS.

L'operatore quindi respinge ogni responsabilità, mentre appare censurabile la condotta dell'istante che ha omesso il pagamento di numerosi conti telefonici, venendo meno ai propri obblighi contrattuali, in quanto il rapporto di utenza telefonica si fonda sullo scambio di due ordini di prestazioni: da una parte vi è la prestazione del gestore del servizio, diretta alla somministrazione continuativa di quanto richiesto, dall'altra l'obbligazione dell'utente al pagamento delle utilità godute.

La società resistente infine evidenzia che l'attivazione della nuova utenza Fibra è stata negata conformemente a quanto previsto dall'art. 3 delle C.G.A., il quale dispone che *“nel caso di nuova richiesta del servizio da parte di cliente moroso, Tim può subordinare il perfezionamento del contratto ovvero l'attivazione del servizio al pagamento delle somme rimaste insolute. Il mancato pagamento delle somme insolute costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.”*.

Per tali motivi, la resistente ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'istante, perché infondate sia in fatto sia in diritto.

Successivamente, l'istante ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del nuovo Regolamento di procedura, delibera n. 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni, una memoria con cui, oltre ad insistere nelle richieste già formulate, ha contestato le deduzioni avversarie, rappresentando che nessuno dei contratti allegati attiene alla numerazione oggetto di contestazione, da cui sarebbe scaturita la morosità che ha dato luogo alla sospensione della linea e alla mancata attivazione del servizio Fibra. Inoltre nei documenti allegati è evidenziato come metodo di pagamento l'addebito diretto su conto bancario non applicato dall'operatore. In ogni caso le fatture relative alla numerazione 096517530XXX non sono mai pervenute all'istante, il quale ha

sempre regolarmente pagato le fatture relative al servizio voce, attivo con altra numerazione, che ha sempre ricevuto.

L'utente ha altresì evidenziato di non aver ricevuto alcun preavviso in merito alla sospensione dell'utenza contestata e ha ribadito di essere venuto a conoscenza della morosità, e conseguentemente di una linea dati separata da quella voce e con diversa numerazione, solo in seguito alla richiesta del 29 dicembre 2017 di attivazione della nuova linea fibra.

3. Motivazione della decisione

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste della parte istante possono essere accolte parzialmente.

In via preliminare, si rileva l'inammissibilità della richiesta di parte istante di indennizzo per pratica commerciale scorretta, per incompetenza dell'Organo adito, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Regolamento.

Nel merito occorre rilevare che dall'istruttoria e dalla documentazione prodotta è emerso che l'istante lamenta l'attivazione di una linea dati con una numerazione separata da quella già attiva in relazione al servizio voce, mai richiesta e di cui ha avuto conoscenza solo in seguito al mancato passaggio al servizio Fibra della propria linea business, con numerazione e codice contrattuale difforme da quella contestata, in quanto non ha mai ricevuto le fatture relative alla suddetta utenza telefonica. L'operatore al riguardo eccepisce che l'utenza contestata sarebbe stata attivata il 14 aprile 2016 come da contratto sottoscritto dall'istante che allega.

In realtà dalla documentazione prodotta dalla società resistente non risulta la richiesta di attivazione della linea dati con la numerazione 096513004XXX e con il profilo tariffario "*Nuvola it internet Business 20M Adaptive 256F*" che emerge dalle fatture allegate e che l'istante sostiene di non aver mai richiesto. A fronte della contestazione dell'utente circa l'esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, è onere probatorio dell'operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto. Invero questi, come già evidenziato ha prodotto una serie di contratti e di documenti che non hanno ad oggetto l'attivazione dell'utenza dati de qua associata al profilo tariffario "*Nuvola it internet Business 20M Adaptive 256F*", che risulta essere stata attivata il 19 aprile 2016, secondo quanto emerge dalle fatture relative alla suddetta linea allegate agli atti. Invero il numero di utenza 096513004XXX non compare in nessun contratto allegato, né sono stati forniti gli OL di lavorazione della richiesta di attivazione. Inoltre nei contratti prodotti risulta la richiesta di addebito sul conto corrente del cliente che invece non è stata applicata tanto che l'istante, il quale oltre a non aver mai ricevuto i conti telefonici relativi alla linea non richiesta di cui non è stata fornita prova della loro spedizione, ha subito un'elevata morosità. La società resistente non ha neppure fornito i chiarimenti richiesti da questo Ufficio in merito al collegamento della documentazione depositata con la linea dati e la numerazione contestata dall'istante, limitandosi a depositare nuovamente la documentazione già precedentemente allegata.

Invero l'utente, che comunque ha usufruito del servizio Adsl, secondo quanto risulta dalla documentazione, aveva in realtà richiesto la trasformazione del profilo

tariffario “Linea Valore” relativo al servizio voce già attivo ,in “Linea Valore + ISDN” che prevedeva servizio voce e dati con la stessa numerazione. Pertanto, non risultando in atti alcuna documentazione idonea ad attestare la reale volontà dell’istante ad attivare l’utenza dati n. 096513004XXX e, in difetto di tale prova, deve affermarsi la esclusiva responsabilità dell’operatore ex art. 1218 del codice civile, per l’attivazione non richiesta di detta numerazione. La fattispecie in esame rientra nell’ambito generale delle c.d. “attivazioni di servizi non richiesti” o “prestazioni non richieste”, previste e disciplinate dalle Delibere Agcom n. 41/09/CIR (art. 3) e n. 179/03/CSP (art. 7, comma 5), Si richiama, in particolare, il disposto di cui all’art. 7, comma 5, delibera n. 179/03/CSP a mente del quale: *“Fatti salvi i casi di inadempimento da parte degli utenti, gli organismi di telecomunicazioni non pretendono da questi alcuna prestazione corrispettiva in caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi da essi non richiesti e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha disposto l’attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall’utente”*. L’arbitrario contegno dell’operatore risulta non conforme in ogni caso al principio generale dell’ autonomia privata che governa il momento della conclusione del contratto, costituendo espressione della volontà del soggetto giuridico, che ha ispirato anche l’Autorità.

Ne consegue che l’utente ha diritto allo storno o al rimborso delle fatture emesse in relazione alla numerazione 096513004XXX, con esclusione del solo traffico telefonico eventualmente generato, che deve comunque essere remunerato al gestore, nonché alla liquidazione dell’indennizzo per l’indebita attivazione del servizio, sebbene non richiesto dall’istante. Si richiama a tale proposito il principio espresso dalle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, in base al quale in un’ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta sia possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare. In altre parole se un utente agisce per lamentare un disservizio senza chiedere un indennizzo , nulla osta a disporne comunque la sua liquidazione.

Nel caso di specie l’indennizzo è da computarsi in base al parametro previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento indennizzi , in virtù del quale *“nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di attivazione”*. Per quanto riguarda la durata dell’inadempimento, si prende a riferimento, quale dies a quo, il 19 aprile 2016, data di attivazione della linea non richiesta, e come dies ad quem la data del 9 ottobre 2018, data di cessazione definitiva della linea dati.

Ai fini della determinazione dell’indennizzo, occorre considerare il principio generale dell’ordinamento, di cui all’art. 1227 Cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore. In base a tale principio se l’utente, creditore dell’indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l’ordinaria

diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. Il creditore è infatti gravato non solo da un obbligo negativo (astenersi dall'aggravare il danno) ma anche da un obbligo positivo (tenere condotte utili e possibili rivolte ad evitare o ridurre il danno), come affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 23 marzo 2011 n. 3, richiamata da Consiglio di Stato sentenza 31 ottobre 2012 n. 5556). In quest'ottica, assume particolare rilievo la condotta dell'utente ovvero il fatto che lo stesso, non ha formulato il recesso dell'utenza telefonica e dell'offerta contrattuale subito dopo essere venuto a conoscenza dell'attivazione di una linea dati con nuova numerazione e profilo tariffario non richiesti, e ha chiesto anche la riattivazione della stessa una volta cessata, dopo aver provveduto a pagare i corrispettivi dovuti per la fruizione del servizio, con ciò dunque mostrando disinteresse per il disservizio subito. Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità l'inoperosità dell'utente rileva sotto il profilo del principio giuridico del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'articolo 1227 del codice civile." (Delibera 127/18/CIR) .

Per il che la società resistente è tenuta a liquidare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, a titolo di indennizzo per l'attivazione della linea dati con numerazione e profilo tariffario non richiesti, l'importo complessivo pari ad € 2.257,50 (duemiladuecentocinquantesette/50), così calcolato $5,00 \times 903 \text{ g.} = 4.515,00/2 = 2.257,50$ Euro, atteso il concorso di colpa, come sopra rilevato, con la conseguente riduzione alla metà dell'importo dovuto.

In merito alla richiesta di indennizzo per la sospensione della linea dati, necessaria per l'attività commerciale dell'utente, occorre rilevare che l'azione amministrativa posta in essere dalla società resistente è da considerarsi illegittima, in violazione sia delle disposizioni regolamentari vigenti, sia delle condizioni generali di contratto, essendo avvenuta senza alcun preavviso. L'art. 20 delle C.G.A. richiamato dall'operatore, nonché l'art. 5 della Delibera n. 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni, prevedono l'obbligo di informare preventivamente l'utente della sospensione dell'utenza per il mancato pagamento del servizio, ma nel caso di specie non vi è prova del suddetto preavviso, in quanto l'operatore deposita un retrocartellino delle azioni gestionali relative all'utenza oggetto dell'istanza con l'indicazione solo delle date di un presunto sollecito di pagamento, che sarebbe peraltro intervenuto dopo la sospensione e di una missiva di risoluzione contrattuale, ma non fornisce alcuna prova del ricevimento degli stessi da parte dell'istante, il quale contesta che gli siano pervenuti. Inoltre occorre rilevare l'inattendibilità della schermata prodotta dall'operatore in quanto riporta date discordanti e non rispondenti ai fatti, atteso che secondo tale documento la sospensione sarebbe intervenuta il 12 ottobre 2018 dopo la presentazione da parte dell'utente dell'istanza cautelare per ottenere la riattivazione della linea avvenuta, sempre secondo la schermata, il 19 settembre 2018, mentre invece dalle note depositate dall'istante e dall'operatore nel procedimento GU5 risulta evidente che la linea è stata sospesa il 14 settembre 2018 e non è mai stata riattivata.

In base a tali premesse la società sarà tenuta a corrispondere un equo indennizzo per l'illegittima sospensione della linea dati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A) alla delibera n. 347/18/CONS, che stabilisce: *“nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i*

presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione". La società dovrà dunque corrispondere un indennizzo pari ad € 1.050,00, (millecinquanta/00) computato per il periodo intercorrente tra il 14 settembre 2018 (data di inizio della sospensione, secondo quanto sostenuto dall'istante, attesa l'inattendibilità della documentazione prodotta dall'operatore) ed il 23 novembre 2018 (data in cui l'istante ha rifiutato la riattivazione della linea), così calcolato: euro 7,50 x 70 giorni x 2 utenza business.

Si rigetta la richiesta di indennizzo per la mancata attivazione della linea fibra, poiché l'istante non ha reclamato nel termine previsto dal Regolamento indennizzi. Invero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, dell'All. A) alla Delibera n. 347/18/ CONS " *sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente Regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte*". Nel caso di specie l'istante ha chiesto l'attivazione del servizio Fibra il 29 dicembre 2017, la quale sarebbe dovuta avvenire secondo quanto previsto dalle C.G.A. entro 60 giorni, ma nonostante la mancata attivazione entro i termini non vi è traccia di reclami, né scritti né telefonici, in merito a tale disservizio fino al 2 gennaio 2019. Ciò in quanto il reclamo del 5 febbraio 2018, allegato dall'istante, ha ad oggetto la contestazione relativa all'attivazione di una linea dati con nuova numerazione e profilo tariffario non richiesti, nonché la richiesta di accesso agli atti relativi al contratto riguardante la suddetta utenza telefonica e di regolarizzazione della posizione amministrativa e contabile dell'istante, ma non anche la mancata attivazione della linea Fibra con il conseguente sollecito ad attivarla.

Si accoglie, invece, la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo effettuato dall'utente, a mezzo PEC, il 5 febbraio 2018, avente ad oggetto l'attivazione di una linea dati con numerazione e profilo tariffario non richiesti, mai riscontrato. Cosicché ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP, (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui l'operatore deve fornire l'esito del reclamo entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto con motivazione adeguata, l'istante ha diritto al riconoscimento di un indennizzo per ritardata risposta al reclamo, in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP. Per la determinazione dell'indennizzo, si applica l'art. 12, comma 1 e 2, dell'Allegato A della Delibera Agcom n. 347/18/CONS che ha modificato il Regolamento Indennizzi di cui all'All. A) della Delibera 73/11/CONS. Nel caso di specie il ritardo accumulato dall'operatore va rapportato al periodo compreso tra il 5 febbraio 2018 (data del reclamo) e il 31 gennaio 2019 (data del tentativo di conciliazione) che corrisponde a 330 giorni (decurtati i 30 giorni previsti dalla Carta servizi dell'operatore per dare seguito al reclamo). Pertanto si riconosce all'utente un indennizzo di € 300,00 (trecento /00) tetto massimo previsto dal Regolamento.

Di contro si rigetta la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo effettuato dall'utente, il 2 gennaio 2019, avente ad oggetto la mancata attivazione della

linea Fibra con la contestuale richiesta di indennizzo, in quanto allo stesso è stato fornito riscontro nel corso dell'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione svoltasi il 31 gennaio 2019, per cui nei termini previsti dalla normativa di settore.

Da ultimo, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) considerato che tutta la procedura si è svolta tramite la piattaforma del "Concilia Web", e che l'istante ha presenziato all'udienza di discussione tramite collegamento in audioconferenza.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Dott. Maurizio Priolo, resa ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni;

UDITO il Presidente, nell'odierna seduta, il Comitato all'unanimità

DELIBERA

Articolo 1

1. 1. la società Tim XXX (Kena Mobile) è tenuta a stornare o rimborsare le fatture emesse in relazione all'utenza telefonica dati n. 09513004XXX, con esclusione del solo traffico telefonico eventualmente generato, nonché a liquidare in favore del ricorrente XXX Romeo XXX XXX, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

a) € 2.257,50 (duemiladuecentocinquantasette/50), a titolo di indennizzo per l'attivazione di un servizio non richiesto, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia; b) € 1.050,00, (millecinquanta/00) a titolo di indennizzo per sospensione dell'utenza dati, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia; c) € 300,00 (trecento/00), a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia; d) Euro € 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura.

2. La società Tim XXX (Kena mobile) è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

3. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità e del Co.re.com.

Reggio Calabria, 10 novembre 2022

IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio Scarpino

Firmato
digitalmente da
Fulvio Scarpino

CN = Fulvio
Scarpino
C = IT